

Il giorno 26 luglio 2011

tra

la società Help Line S.p.A. rappresentata dal Servizio Risorse Umane

e

FISAC-CGIL, FIBA-CISL, FABI e UGL

**premessi che:**

- gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati osservando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge;
- le parti, con riferimento all'art.4 della legge 20 maggio 1970 n. 300, convengono sull'opportunità di realizzare, in materia, una disciplina al fine di garantire all'Azienda di poter con certezza utilizzare i predetti impianti ed apparecchiature di controllo richieste da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro e nel contempo garantire i lavoratori dal controllo a distanza sulla propria attività.

**Tutto ciò premesso:**

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo;
- il sistema informativo adottato da Help Line Spa, introdotto per esigenze tecnico-organizzative e di sicurezza, consente l'individuazione dell'operatore che effettua ogni singola operazione e/o transazione attraverso l'adozione di codici di accesso personalizzati, siano essi parola chiave e/o codici alfanumerici;
- nessun riepilogo potrà essere effettuato per singolo operatore, ne' con riferimento al numero di operazioni, ne' agli errori commessi, ne' tantomeno al tempo impiegato per lo svolgimento delle singole operazioni. Non saranno effettuate analisi o elaborazioni finalizzate ad ottenere quantificazioni per singolo codice identificativo personale o valutazioni qualitative del lavoro svolto da ciascun dipendente, e ciò anche ai fini dell'attribuzione del giudizio professionale annuale e del relativo colloquio di valutazione. Sono consentiti unicamente i riepiloghi finalizzati alla quadratura ed al controllo, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
  - 1) eventuali modifiche apportate al software dovranno essere gestite in ottemperanza al dettato dell'art. 4 della L. 300/70, previa informativa alle RSA;
  - 2) le informazioni non potranno in nessun caso essere utilizzate per eventuali accertamenti sull'obbligo di diligenza da parte dei lavoratori, ne' per l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari, salvo i casi di dolo o colpa grave;
  - 3) essendo i predetti software esclusivamente destinati alle esigenze organizzative e produttive, rimane esclusa ogni altra finalità, diretta ed indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per Help Line S.p.A.



Per le RSA

